

CHIARIMENTI N_01

Quesito 2024_01_31_Prot n. **31170/2024**

“Si chiede conferma che le categorie specialistiche OS3, OS13, OS28 e OS30 sono subappaltabili al 100% a ditte in possesso di idonea attestazione SOA”.

Quesito 2024_01_31_Prot. n. **31437/2024**

“3. Si chiede conferma che avendo la categoria prevalente OG1 capiente, si possa ricorrere al subappalto necessario per le categorie scorporabili OG3 e OS13”.

Quesito 2024_02_01_Prot. n. **32091/2024**

“si chiede conferma che la categoria scorporabile OS3 possa essere subappaltata al 100% (sub. qualificate) e il relativo importo possa essere ricompreso nella prevalente”

Quesito 2024_02_05_ **35856/2024**

“siamo a chiedere un chiarimento in merito alla categoria OG3. La suddetta categoria è interamente scorporabile e subappaltabile al 100%?”

Quesito 2024_02_06_ **35858/2024**

“la presente per chiedere conferma circa la possibilità di avvalersi della categoria OS13 con obbligo di esecuzione in proprio da parte del concorrente avvalente”

Quesito 2024_02_06_ **38198/2024**

“Si chiede conferma che si possa partecipare in difetto di qualificazione nella categoria OS13 se coperta con la prevalente e con dichiarazione di subappalto qualificante della stessa al 100%”.

RISPOSTA

In risposta ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue:

- **Subappalto**

Si rinvia all'art. 8 – *Subappalto* del Disciplinare di gara in cui è espressamente specificato che *“Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1”.*

Non essendo previsti in detto articolo ulteriori specifici divieti, si conferma che le categorie scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni alle condizioni previste all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

- **Avvalimento**

Si rinvia all'art. 7 – *Avvalimento* del Disciplinare di gara in cui è espressamente specificato che *“Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, in considerazione della peculiarità ed importanza delle opere da realizzare, le opere di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica di cui alle categorie **OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato e OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi** sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento”.*

Si conferma il divieto di avvalimento ivi espressamente indicato dalla Stazione Appaltante in relazione alle categorie di opere OS13 e OS30.

Si precisa che il richiamo a detto art. 104 – *AVVALIMENTO* del D.Lgs. 36/2023 operato all'art. 6 – *Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova* del Disciplinare di gara, si riferisce quindi esclusivamente al divieto di avvalimento relativo alle categorie di opere come sopra specificate

Quesito 2024_02_01_Prot. n. **32092/2024**

“Si chiede conferma che il riferimento indicato a pag.30 del disciplinare, nello specifico al sub-criterio 2.2 "possesso ISO 45001", si tratti di refuso”.

RISPOSTA

Si conferma che trattasi di refuso in quanto il possesso della ISO 45001 sarà valutato nell'ambito del solo criterio 2.4.

Quesito 2024_02_01_Prot. n. **32093/2024**

“Si chiede conferma che per i sub-criteri 1.5 e 2.4 tali certificazione debbano essere presentate solamente dall'impresa Capogruppo che svolgerà il 100% delle prestazioni in cat. OG1 (PREVALENTE)”

RISPOSTA

Si rinvia a pag. 28 del Disciplinare di gara in cui è espressamente specificato che *“ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui ai sub-criteri 1.5 e 2.4, le certificazioni ivi specificate, in caso di concorrente plurisoggettivo, dovranno essere possedute in capo al soggetto in possesso della categoria prevalente”*. Si conferma che le certificazioni in parola possano essere possedute almeno dalla impresa che svolgerà le lavorazioni della categoria prevalente OG1.

Quesito 2024_02_01_Prot. n. **32095/2024**

“si chiede conferma dell'applicazione del PRINCIPIO DI ASSORBENZA al fine di soddisfare il requisito richiesto per la cat. OS30 cl. IV in virtù del possesso della classifica OG11 di idonea classifica”

RISPOSTA

Si rinvia all'art. 6 – *Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova* del Disciplinare di gara cpv 4 in cui è espressamente specificato quanto segue: *“Si precisa che in applicazione dei disposti di cui all'art. 18, co. 20 e 21 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 co. 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248, è ammessa la sussidiarietà della Cat. OG11 in luogo di una o tutte le Categorie OS3, OS28 e OS30, fermo restando il possesso di classifica idonea alla assunzione dei lavori di cui trattasi”*.

Quesito 2024_02_5_Prot. n. **35543/2024**

“Si chiede se un concorrente possa partecipare singolarmente se in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori”.

RISPOSTA

Si richiama l'art. 2, co. 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 per rammentare che *“la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare ed ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*. Con riferimento alle categorie scorporabili indicate in bando si ritiene che l'operatore economico dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto.

Si conferma quindi che il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione alla gara indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili purchè le stesse siano necessariamente dichiarate oggetto di subappalto in sede di offerta.